

DELIBERA N. 66/13/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO
NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A.
(EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE ITALIA 1)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 2, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 E S.M.I.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 20 giugno 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “ *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo* ”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, e in particolare l'art.1, comma 6, lett. b), e s.m.i., e in particolare i n. 3 e 5;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTO il Decreto legislativo, n. 120, del 28 giugno 2012, “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 luglio 2012, n. 176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329 e s.m.i.;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’atto della direzione servizi media dell’Autorità, CONT. 02/13/DISM del 16 gennaio 2013, notificato il giorno 22 gennaio 2013, alla società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Italia 1*, per aver trasmesso il giorno 20 novembre 2012 nella fascia oraria 9-10, comunicazioni commerciali superiori ai limiti di affollamento pubblicitario orario, in violazione dell’articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTE le memorie difensive, trasmesse dalla Società in data 22 febbraio 2013, prot. n. 10795, la nota prot. n. 13602, datata 11 marzo 2013, di richiesta di accesso agli atti del procedimento, avvenuto il giorno 12 marzo 2013, e la nota prot. n. 12187, datata 1 marzo 2013 con la quale si è richiesta l’audizione, avvenuta il 21 marzo 2013;

RILEVATO che i rappresentanti della società, nelle memorie e durante l’audizione, hanno dichiarato che l’affollamento orario, oggetto della contestazione, è stato erroneamente calcolato conteggiando una telepromozione della società *Media shopping* della durata pari a 3 minuti, e due messaggi di autopromozione del servizio pay per view *Mediaset Premium*, edito da RTI, ciascuno di durata di 30 secondi.

In particolare la società fa notare che i contenuti del messaggio della società *Media shopping*, erroneamente ascritti alla fattispecie “Televendita”, non ne contengono gli elementi propri in senso civilistico, come specificato dall’articolo 1336 del Codice Civile <<..L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto, alla cui conclusione è diretto, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze o dagli usi>>.

La comunicazione in esame, secondo la parte, non include una compiuta proposta contrattuale che possa condurre al perfezionamento del contratto di compravendita del bene, offerto mediante la semplice accettazione da parte del telespettatore, bensì contiene, come è caratteristico della telepromozione, una presentazione analitica, visiva e verbale, delle caratteristiche dello specifico bene pubblicizzato (la scopa a vapore).

I rappresentanti di RTI, aggiungono, che la telepromozione è stata confezionata dalla stessa emittente in conformità alla definizione normativa, in particolare attraverso specifici interventi di montaggio, doppiaggio e titolatura di materiali illustrativi del prodotto; inoltre, ancora in conformità alla definizione normativa di telepromozione, il comunicato è di lunga durata, funzionale, appunto, alla presentazione analitica delle caratteristiche dello specifico prodotto oggetto di promozione.

In merito ai due comunicati di autopromozione del prodotto di pay per view “*Mediaset Premium*”, i rappresentanti della società consegnano una nota inviata da questa Autorità n. prot. 32243 del 21 maggio 2010, in risposta a quesiti posti da RTI in data 11 ottobre 2009, nella quale a seguito della *Comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti*

della disciplina della pubblicità televisiva, adottata con delibera 211/08/CSP, viene precisato che:< ai fini della nozione di autopromozione è irrilevante la natura free o pay dei programmi dei messaggi e dei prodotti.> Alla luce delle considerazioni e delle note consegnate, secondo i rappresentanti RTI, ai sensi dell'art. 5, della delibera 538/01/CSP e s.m.i., le autopromozioni non concorrono all'affollamento del canale *Italia 1* nella fascia oraria 9-10 del giorno 20 novembre 2012, risultando tale valore conforme al limite stabilito dalla normativa di riferimento art. 38, comma 2, del dlgs 177/05 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 38, comma 2, dlgs 177/05 e s.m.i. <La trasmissione di spot pubblicitari televisivi da parte delle emittenti in chiaro, anche analogiche, in ambito nazionale, diverse dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di una determinata e distinta ora d'orologio; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso dell'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. > e che all'art. 1, dell'Allegato A alla delibera n. 211/08/CSP <Sono ricondotti nella nozione di "autopromozione", e nella relativa disciplina, gli annunci relativi ai programmi diffusi sulle varie piattaforme, o ai prodotti collaterali da essi direttamente derivati, riconducibili alla responsabilità editoriale di un' emittente o di un fornitore di contenuti, indipendentemente dal canale in cui i messaggi pubblicitari sono mandati in onda>;

CONSIDERATO che, nell'affollamento contestato all'emittente *Italia 1*, sono state conteggiate due autopromozioni *Mediaset Premium* relativamente all'offerta commerciale di propri canali a pagamento, senza tener conto dell'orientamento interpretativo trasmesso alla stessa società dalle competenti strutture dell'Autorità, in base al quale:< ai fini della nozione di autopromozione è irrilevante la natura free o pay dei programmi dei messaggi e dei prodotti>;

RITENUTO che, pertanto, i due messaggi *Mediaset Premium*, contenendo una offerta di canali a pagamento, sono riconducibili alla tipologia di "autopromozione" di cui all'art. 1 dell'allegato A alla delibera 211/08/CSP, poiché la responsabilità editoriale di tali programmi è dello stesso fornitore di contenuti dell'emittente;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art 2, punto mm, del dlgs 177/05 e s.m.i., la telepromozione < ..è ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti con la presentazione verbale o visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, fatta dall'emittente televisiva sia analogica che digitale, nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti. In genere è collocata all'interno dei programmi>e l'art. 13, comma 3, del decreto del Ministero P.T. 581/93 < Le telepromozioni devono essere riconoscibili come tali ed essere distinte dal resto del programma mediante la scritta "messaggio promozionale" per tutta la loro durata>;

CONSIDERATO, in merito alla comunicazione *Media shopping*, che essa contiene immagini dettagliate e descrittive del prodotto specifico, una scopa a vapore, e che la comunicazione stessa risulta essere stata confezionata dall'emittente *Italia 1*, sulla base di un filmato originale di nazionalità americana, poiché risulta montata ed adattata alla trasmissione italiana e doppiata dall'emittente, e, pertanto, appare integrare la fattispecie *telepromozione*, come definito dall'art. 2, punto mm, del dlgs 177/05 e s.m.i., ancor più considerato che tale comunicazione riporta in sovrimpressione la scritta *Messaggio promozionale*, in adempimento alla normativa di riferimento di cui all'art 13, comma 3, del decreto Ministero P.T. 581/93;

CONSIDERATO che, scorporando dall'affollamento orario di *Italia 1* del giorno 20 novembre 2012, nella fascia oraria 9-10, le due autopromozioni *Mediaset Premium* e la telepromozione *Media shopping* sopra citate, i valori di affollamento orario si riducono a 10 minuti e 24 secondi, pari ad una percentuale del 17,33% , valore di affollamento conforme all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento in quanto il presunto superamento dei limiti di affollamento orario di *Italia 1*, del giorno 20 novembre 2012, fascia oraria 9-10, in violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i., è stato erroneamente calcolato avendo conteggiato due messaggi di autopromozione e una telepromozione che vanno escluse dall'affollamento ai sensi dell'art. 5, della delibera 538/01/CSP e s.m.i.;

RITENUTO di poter accogliere le giustificazioni della società e non doversi dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del "*Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*";

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per la violazione dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i, nei confronti della Società RETI TELEVISIVE ITALIANE S.P.A., con sede legale in Roma, Largo del Nazareno n. 8,

esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Italia 1*, per le motivazioni di cui in premessa.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 20 giugno 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani